Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 maggio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 10 al Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Ellsworth Bunker il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore degli Stati Uniti d'America.

Roma, addì 7 maggio 1952

(2150)

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 10,30 al Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Costantin Anghelov il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Bulgaria.

Roma, addì 7 maggio 1952

(2149)

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 11 al Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Luis Caselli il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Panama.

Roma, addì 7 maggio 1952

(2151)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 429.

Erezione in ente morale della Casa di ricovero vecchi inabili al lavoro « Pigorini », con sede nel comune di Traversetolo (Parma).

N. 429. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di ricovero vecchi inabili al lavoro « Pigorini », con sede nel comune di Traversetolo (Parma) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 72. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 430.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « Pietro Verri » di Milano ad accettare una donazione.

N. 430. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « Pietro Verri » di Milano, viene autorizzata ad accettare una donazione di nominali L. 125.000 in titoli di Stato 5 %, disposta al fine dell'istituzione di una borsa di studio intitolata al nome del sottotenente pilota medaglia d'oro Dado Manfredini.

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 6. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 431.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Paolo, in frazione Dentecane del comune di Pietradefusi (Avellino).

N. 431. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Paolo, in frazione Dentecane del comune di Pietradefusi (Avellino) e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Fondazione scolastica « P. E. Pascucci », in Dentecane di Pietradefusi, consistente in alcuni immobili del valore di L. 50.000.

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 74. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 432.

Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad accettare dal comune di Pavia la cessione gratuita di due immobili urbani.

N. 432. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pavia viene autorizzata ad accettare dal comune di Pavia la cessione gratuita di due immobili urbani.

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 22. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 433.

Erezione in ente morale dell'ospedale Casa di ricovero « Don Alessandro Simionati », con sede nel comune di Barbarano Vicentino (Vicenza).

N. 433. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'ospedale Casa di ricovero « Don Alessandro Simionati », con sede nel comune di Barbarano Vicentino (Vicenza) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 24. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 434.

Cambiamento della denominazione dell'Istituto Sorelle Penitenti di Santa Maria Maddalena, con sede in Piacenza, in quella di « Congregazione delle Suore del Buon Pastore ».

N. 434. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la nuova denominazione assunta dall'Istituto Sorelle Penitenti di Santa Maria Maddalena, con sede in Piacenza, in quella di « Congregazione delle Suore del Buon Pastore » con sede in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 78. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1952.

Sostituzione di un componente del Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 361, che apporta modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 1950, con il quale il generale di divisione Giorgio Liuzzi è stato nominato componente del Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale della predetta Associazione;

Considerato che l'anzidetto componente ha rassegnato le dimissioni dalla carica per ragioni di servizio e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il generale di divisione Carlo Rostagno è nominato componente del Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, in sostituzione del generale di divisione Giorgio Liuzzi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

(1942)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1952.

Approvazione dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701, modificato con la legge 27 novembre 1951, n. 1350;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti in data 26 marzo 1952;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, composto di n. 29 articoli, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1952

Il Ministro: PELLA

Statuto sociale dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria

Costituzione.

Art. 1.

L'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria costituito, con atto 19 ottobre 1927 per notar Castellini di Roma, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, come Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e trasformato nella denominazione e struttura attuale con legge 27 novembre 1951, n. 1350 e con deliberazione dell'assemblea degli Enti partecipanti in data 26 marzo 1952, è un Ente di diritto pubblico.

Partecipano all'Istituto, come Enti federati, le Casse di risparmio e gli Istituti ed Enti autorizzati all'esercizio del credito agrario nelle due regioni.

L'Istituto è soggetto alla vigilanza stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Sede.

Art. 2.

L'Istituto ha la sua sede centrale in Torino, e potrà avere dipendenze in ogni capoluogo delle provincie piemontesi e liguri. Su delibera del Consiglio di amministrazione — da approvarsi dall'organo di vigilanza — le dipendenze potranno essere comunque modificate od istituite anche nei centri minori.

Durata.

Art. 3.

L'Istituto ha durata indeterminata. Gli Enti federati i quali siano costituiti per un periodo determinato di tempo, o che per qualsiasi causa debbano sciogliersi anticipatamente, avranno in tale ipotesi diritto di ottenere il rimborso delle

rispettive quote di partecipazione, in proporzione del patrimonio netto dell'Istituto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato in misura però non maggiore del valore nominale delle quote di partecipazione.

Scopo.

Art. 4.

L'Istituto ha lo scopo di esercitare il credito agrario in Piemonte ed in Liguria compiendo prestiti di esercizio, prestiti e mutui di miglioramento e tutte quelle altre operazioni che si renderanno necessarie per l'attuazione delle funzioni demandate all'Istituto a norma di legge.

L'Istituto ha inoltre la funzione del coordinamento e dell'indirizzo dell'attività creditizia a favore dell'agricoltura delle due regioni, ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, su richiamato.

L'Istituto potrà infine partecipare al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, pel disposto dell'articolo 18 del decreto medesimo.

Capitale.

Art. 5.

Il capitale dell'Istituto è di L. 490.000.000 ed è formato da quote di partecipazione di L. 50.000 cadauna.

La responsabilità degli Enti partecipanti è limitata alle quote da ciascuno conferite.

Le cessione od il trasferimento delle quote non potrà aver luogo se non nei limiti di legge e con il consenso del Consiglio di amministrazione risultante da apposito verbale.

In caso di aumento di capitale le nuove quote di partecipazione dovranno essere offerte in opzione ai partecipanti in proporzione delle quote da ciascuno di essi già possedute, e secondo le modalità e termini che l'assemblea fisserà. I singoli versamenti dell'ammontare delle quote saranno invece fissati dal Consiglio di amministrazione.

Le quote che si rendessero disponibili per effetto del rimborso di cui all'art. 3, o del mancato esercizio del sovra menzionato diritto di opzione, saranno pure offerte in opzione agli altri partecipanti nella misura e con le modalità sovra previste.

Per le quote eventualmente così non optate provvederà l'assemblea secondo convenienza, ed in ipotesi di collocamento presso terzi aventi i requisiti di legge, o presso partecipanti all'infuori dell'opzione, il plus valore eventuale che sarà realizzato andrà a riserva.

Funzionamento.

Art. 6.

L'Istituto provvede i mezzi necessari all'esecuzione delle sue operazioni.

a) con l'importo del capitale proprio;

b) col riscontro del suo portafoglio;

c) mediante anticipazioni statali, somministrazioni dei federati ed eventualmente di altri Enti.

Nella esplicazione delle sue funzioni l'Istituto si adegua alle vigenti disposizioni legislative disciplinanti il credito agrario.

La sua organizzazione interna è disciplinata da un ordinamento degli uffici, alla formulazione ed aggiornamento del quale provvede il Consiglio di amministrazione.

Enti federati.

Art. 7.

L'Istituto può avvalersi dell'organizzazione dei propri partecipanti ai fini e con le limitazioni seguenti

Gli Enti federati avranno il solo compito di raccolta delle domande, dell'assunzione di tutte le informazioni utili al buon andamento delle operazioni, ed eventualmente della esecuzione delle stesse.

Enti intermediari.

Art. 8.

L'Istituto, a termini dell'art. 33 del decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, contenente le norme regolamentari per la esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, potrà costituire quali suoi Enti intermediari per l'esecuzione del credito agrario di esercizio, le Casse rurali e le Istituzioni economico-agricole esistenti nella sua circoscrizione.

Schedario.

Art. 9.

L'Istituto federale istituirà due schedari regionali delle operazioni di credito agrario, nei quali verrà preso nota delle operazioni eseguite dagli Enti autorizzati all'esercizio del credito agrario nelle due regioni suddette.

Organi dell'Istituto.

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea degli Enti federati;

b) la presidenza;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Comitato centrale di sconto;

e) i Comitati provinciali di sconto eventualmente anche interprovinciali;

f) il Collegio sindacale;

g) la Direzione generale;

h) le Direzioni delle dipendenze.

Assemblea degli Enti federati.

Art. 11.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta all'anno entro il mese di marzo dell'anno successivo alla chiusura di ciascun esercizio per provvedere:

a) all'approvazione del bilancio ed al riparto utili;

b) alla nomina dei due vice presidenti, uno per ciascuna regione in cui opera l'Istituto, o dei dieci consiglieri di amministrazione;

c) alla nomina dei membri del Collegio sindacale di sua competenza, determinandone gli emolumenti;

d) alla determinazione della misura degli eventuali rimborsi per spese di rappresentanza al presidente e delle medaglie di presenza a lui ed agli altri componenti il Consiglio di amministrazione, il Comitato centrale di sconto ed i Comitati provinciali di sconto, nonchè altre eventuali Commissioni speciali;

e) all'ammissione di nuovi Enti federati quando non dia luogo ad aumento del capitale dell'Istituto;

f) alla discussione e decisione di quegli argomenti che il Consiglio riterrà di sottoporlo che non siano di competenza esclusiva della assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria può essere convocata del Consiglio di amministrazione od a richiesta di un numero di Enti federati, che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera su le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 12.

Alle assemblee possono intervenire i legali rappresentanti degli Enti federati, oppure quelle altre persone, facenti parte dell'Amministrazione di ogni Ente federato, che siano autorizzate annualmente dal legale rappresentante dell'Ente stesso con lettera rimessa all'Istituto.

Art. 13.

Nella votazione delle assemblee gli Enti federati dispongono di un voto per ogni quota di capitale sottoscritto e così fino a dieci voti. Gli Enti che abbiano sottoscritto una somma di quote maggiori di dieci hanno diritto ad un voto per ogni cinque quote o frazione di cinque oltre le dieci.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di lui, da chi lo sostituisce a' termini dell'art. 15 del presente statuto.

Art. 14.

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea devono essere inviati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione mediante lettera raccomandata.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno.

Per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni, si applicano le norme del Codice civile.

Presidenza.

Art. 15.

La Presidenza è composta dal presidente e dai due vice presidenti.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I due vice presidenti sono nominati dall'assemblea a termini dell'art. 11.

Il presidente rappresenta l'Istituto ad ogni effetto di legge. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, sovraintende a tutto il funzionamento dell'Istituto, firma la corrispondenza — esclusa quella ordinaria, attribuita alla competenza del direttore generale, a norma del successivo art. 25 — consente alla cancellazione, restrizione, postergazione e riduzione delle ipoteche e dei privilegi speciali, ed allo svincolo dei prodotti sottoposti a pegno o privilegio, nonchè all'annotamento di inefficacia delle trascrizioni di pignoramento immobiliari.

Promuove giudizi di subasta e comunque tutti i giudizi esecutivi; adisce i pubblici incanti a tutela dei crediti dello Istituto, rendendo il medesimo deliberatario per cifre anche eccedenti l'ammontare del credito e conferendo le relative procure. Compie qualsiasi atto che per legge o per statuto non sia riservato tassativamente all'assemblea od al Consiglio di amministrazione.

Conferisce le procure alle liti ad avvocati e procuratori in qualsiasi sede ed avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

Nei casi che riterrà di urgenza il presidente potrà adottare con immediata efficacia, anche di fronte alle autorità ed ai terzi, determinazioni di competenza del Consiglio, richiedendone la ratifica nella prossima seduta.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente nominato in rappresentanza del Piemonte, ed in mancanza od impedimento di entrambi, dall'altro vice presidente.

Nel caso infine di assenza o impedimento del presidente e dei due vice presidenti, essi saranno sostituiti dal consigliere designato dal Consiglio di amministrazione a far parte del Comitato centrale di sconto.

Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è composto di tredici membri: il presidente, due vice presidenti e dieci consiglieri.

Il presidente, i vice presidenti, i consiglieri durano in carica tre anni; tutti sono rieleggibili. Per la sostituzione dei due vice presidenti o dei consiglieri, si applicano le norme dell'art. 2386 Codice civile.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce a termini dell'art. 15 del presente statuto, mediante avvisi contenenti la indicazione degli oggetti sottoposti a discussione, da farsi recapitare almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo termini più brevi in casi da riconoscersi dal Consiglio stesso.

Del Consiglio fanno parte — di diritto — come membri consultivi gli ispettori agrari compartimentali delle due regioni.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 17.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno sette membri.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Art. 18.

Spetta al Consiglio di amministrazione di:

a) formulare i regolamenti interni all'ordinamento ed all'attività dell'Istituto;

b) determinare la competenza del Comitato centrale di sconto e dei Comitati provinciali di sconto;

c) fissare i criteri generali di distribuzione del credito;

d) decidere sulla cessione e trasferimento delle quote di partecipazione ad altro Ente federato; sulla nomina di Enti intermediari, sull'apertura e chiusura di dipendenze;

e) deliberare sulle liti da promuovere e da sostenersi autorizzando il presidente a stare in giudizio, a transigere o a rinunciare;

f) deliberare sulla vendita degli stabili di cui l'Istituto sia rimasto deliberatario all'incanto o che l'Istituto abbia comunque acquistato; sulla vendita, cessione ed acquisto di crediti e di diritti reali;

g) fissare i criteri generali pertinenti all'amministrazione dell'Istituto e particolarmente i saggi di interesse sia sulle operazioni attive che su quelle passive;

h) nominare il direttore generale ed il personale dell'Istituto fissando i requisiti, le mansioni, gli emolumenti in armonia col regolamento organico;

i) designare annualmente un funzionario che sostituisca il direttore generale in caso di assenza o impedimento di lui;

l) designare annualmente i funzionari o impiegati che sostituiscano i direttori delle dipendenze in caso di assenza o impedimento di essi;

m) designare annualmente i funzionari o impiegati che abbinano la loro firma a quella del direttore generale o dei direttori delle dipendenze, nei casi previsti dagli articoli 25 e 26 del presente statuto;

n) nominare annualmente un consigliere e tre persone estranee all'Istituto — da scegliere con le modalità di cui al successivo art. 19 — a far parte del Comitato centrale di sconto;

o) nominare annualmente i componenti dei Comitati provinciali o interprovinciali di sconto;

p) provvedere in genere a tutto quanto occorre per regolare il funzionamento della istituzione, anche per ciò che riguarda i rapporti dell'Istituto con gli Enti federati e con terzi.

Comitato centrale di sconto.

Art. 19.

Il Comitato centrale di sconto è composto del presidente, dei due vice presidenti e del consigliere designato dal Consiglio di amministrazione, nonchè di tre membri nominati dal Consiglio di amministrazione fra persone estranee all'Istituto, rappresentanti, rispettivamente le organizzazioni sindacali degli agricoltori, dei coltivatori diretti e dei lavoratori agricoli.

I membri di nomina consiliare durano in carica un anno e possono essere confermati. Membri consultivi sono gli ispettori agrari compartimentali delle due regioni.

Il Comitato è presieduto dal presidente o da chi lo sostituisce a termini dell'art. 15 del presente statuto.

Il Comitato centrale di sconto assume in sè anche le funzioni di Comitato provinciale per quanto riguarda la provincia di Torino e la Valle di Aosta.

Art. 20.

Spetta al Comitato centrale di sconto:

a) deliberare su tutte le operazioni che il Consiglio di amministrazione non creda di riservare alla propria competenza od a quella dei Comitati provinciali;

b) dare pareri su ogni questione riguardante l'applicazione delle leggi sul credito agrario e su ogni altra questione interessante il funzionamento e l'incremento dell'agricoltura piemontese e ligure per le quali venga interpellato dal Consiglio di amministrazione.

Le adunanze del Comitato centrale di sconto sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti effettivi; in caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

Comitati provinciali di sconto.

Art. 21.

In ogni capoluogo di Provincia, o per raggruppamenti di più Provincie, verrà istituito un Comitato provinciale di sconto composto di cinque membri effettivi e di un membro consultivo, tutti di nomina del Consiglio di amministrazione.

Essi durano in carica un anno e possono essere confermati.

Dei membri effettivi suddetti, tre verranno scelti a rappresentare rispettivamente le organizzazioni locali sindacali degli agricoltori, dei coltivatori diretti e dei lavoratori agricoli; gli altri saranno scelti fra persone particolarmente esperte in agricoltura; come membro consultivo interverrà l'ispettore agrario provinciale. Nel caso di Comitati interprovinciali, interverrà l'ispettore agrario compartimentale.

I Comitati provinciali di sconto:

a) deliberano sulle operazioni di credito agrario di esercizio di loro competenza;

b) danno pareri su operazioni di competenza di altri organi dell'Istituto, esercitano eventuali altre attribuzioni in conformità dei regolamenti interni e delle determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Le adunanze dei Comitati provinciali di sconto sono valide con l'intervento di tre componenti effettivi, in caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

I Comitati provinciali di sconto sono presieduti da uno dei membri a ciò designato dal Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento, lo sostituirà il componente più anziano di carica e, in caso di uguaglianza, il più anziano di età.

Art. 22.

Qualora un componente del Consiglio di amministrazione, del Comitato centrale di sconto o dei Comitati provinciali di sconto non intervenga, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'organo di cui fa parte, esso sarà dichiarato decaduto dalla carica e nella medesima sostituito.

La dichiarazione di decadenza e la sostituzione predetta sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Per l'intervento ad ogni adunanza del Consiglio di amministrazione, del Comitato centrale di sconto, dei Comitati provinciali di sconto, nonchè delle altre eventuali Commissioni speciali, è assegnata una medaglia di presenza, nella misura che verrà stabilita dalla assemblea degli Enti federati.

E' escluso che si possa liquidare più di una medaglia nella stessa giornata, anche per riunioni di organi diversi.

E' inoltre consentito, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Collegio sindacale.

Art. 24.

Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dall'assemblea degli Enti federati. Tanto i sindaci effettivi che i sindaci supplenti durano in carica tre anni.

Le funzioni del Collegio sindacale sono quelle stabilite dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

Direzione generale.

Art. 25.

Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal Consiglio di amministrazione, il quale lo sceglie fra persone particolarmente esperte in materia di credito agrario.

Il direttore generale sovraintende a tutto il personale dell'Istituto, coordina e vigila il lavoro di tutti gli uffici ed adempie inoltre ai seguenti compiti:

1) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato centrale di sconto, nonchè alla esecuzione delle disposizioni del presidente ed in genere, alla esatta osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari;

2) firma la corrispondenza ordinaria e, in unione al funzionario o ai funzionari designati dal Consiglio di amministrazione, gli ordinativi di incasso e di pagamento, gli assegni, le girate degli effetti, dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze;

3) dispone e disciplina gli accertamenti tecnici ed i collaudi occorrenti;

4) riferisce al Comitato centrale di sconto ed al Consiglio di amministrazione su tutte le domande di sovvenzione di loro competenza e sugli oggetti posti all'ordine del giorno sui quali non riferisca il presidente;

5) risconta, ove se ne presenti la necessità, il portafoglio cambiario dell'Istituto, informandone il Comitato centrale di sconto alla prima riunione di esso;

6) riassume tutti i poteri dei singoli direttori delle dipendenze.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale verrà sostituito, a tutti gli effetti, da un funzionario designato annualmente dal Consiglio di amministrazione a termini del precedente art. 18.

Direzione delle dipendenze.

Art. 26.

Il direttore di ogni singola dipendenza, sovraintende al suo buon andamento ed al personale ad essa addetto, secondo le istruzioni della Direzione generale; adempie in particolare ai seguenti compiti:

1) firma la corrispondenza ordinaria e, in unione ad altro funzionario od impiegato da designarsi dal Consiglio, gli ordinativi di incasso e di pagamento, gli assegni, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine, nonchè le quietanze;

2) firma validamente per l'Istituto gli atti di prestito agrario, di costituzione di privilegio speciale, di pegno, di ipoteca pertinente la propria dipendenza;

3) vigila la istruzione delle domande di prestito, assumendo le necessarie informazioni e disponendo gli opportuni accertamenti tecnici, riferendone al Comitato provinciale di sconto;

4) provvede alla esecuzione delle deliberazioni di spettanza del rispettivo Comitato di sconto e quelle dei superiori organi deliberanti dell'Istituto riguardanti la dipendenza, sulla scorta delle istruzioni impartite dalla Direzione generale.

In caso di assenza o impedimento, il direttore della dipendenza viene sostituito a tutti gli effetti dal funzionario o impiegato da designarsi dal Consiglio di amministrazione.

Ogni potere o atto non contemplato nei paragrafi precedenti è tassativamente escluso.

Bilancio.

Art. 27.

L'esercizio sociale ha termine con il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli Enti federati, entro il primo trimestre dell'esercizio successivo.

Utili.

Art. 28.

Gli utili netti saranno assegnati come appresso:

tre decimi alla riserva;

sugli altri sette decimi verrà corrisposto agli Enti federati un dividendo da determinarsi dall'assemblea. L'eventuale eccedenza sarà destinata ad ulteriore incremento della riserva oppure accantonata a disposizione del Consiglio di amministrazione per il potenziamento dell'agricoltura piemontese e ligure.

Liquidazione.

Art. 29.

In caso di liquidazione, le attività risultanti saranno ripartite fra gli Enti federati in proporzione delle quote da ciascuno conferite.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: PELLA

(1904)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1952.

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Pisa, approvato con regio decreto 7 maggio 1899, n. 2797, e l'elenco suppletivo approvato con decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 6401;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Pisa;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizioni.

L'ingegnere capo dell'*Ufficio* del genio civile di Pisa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 aprile 1952

Il Ministro: ALDISIO

Schema di secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pisa

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
	Sorgente « La Fornace »	Vecchiano	—	Sorgente con livello d'acqua a m. 4,50 al disotto del piano di campagna in proprietà privata Andreoni in comune di Vecchiano

Visto, *il Ministro*: ALDISIO

(2044)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1952.

Variazione del tasso sui depositi in conto corrente fruttifero speciale vincolato presso l'Istituto di emissione effettuati da aziende di credito.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 13 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528

Visto il regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Sui depositi in conto corrente fruttifero speciale vincolato, effettuati dalle aziende di credito presso l'Istituto di emissione, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, verrà corrisposto a partire dal 12 maggio 1952 un tasso di interesse nella misura del 4,25 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1952

Il Ministro: PELLA

(2185)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 95, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Imperia di un mutuo di L. 16.140.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2079)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 96, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Gorizia di un mutuo di L. 92.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2081)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 337, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Aversa (Caserta) di un mutuo di L. 28.666.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2134)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 98, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Lucca di un mutuo di L. 54.170.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2077)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 97, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Latina di un mutuo di L. 44.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2078)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo del Popolo, con sede in Pienza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 maggio 1952 i poteri conferiti al dott. Aleardo Re, commissario della Società cooperativa di consumo del Popolo, con sede in Pienza, sono stati prorogati fino al 31 luglio 1952.

(2093)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1952, è stato respinto il ricorso straordinario avanzato dall'ex impiegata non di ruolo Trapani Flora in Sanfilippo avverso il provvedimento del Ministero dei lavori pubblici in data 30 giugno 1951, col quale venne disposto il licenziamento della suddetta Trapani a decorrere dal 23 maggio 1951.

(2082)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 maggio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,93	635 —
» Genova	624,90	634 —
» Milano	624,90	632 —
» Napoli	624,80	630,75
» Palermo	—	—
» Roma	624,88	632,80
» Torino	624,93	637,25
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,91	635,40

Media dei titoli del 10 maggio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,65
Id. 3,50 % 1902	65 —
Id. 3 % lordo	66,40
Id. 5 % 1935	95,65
Redimibile 3,50 % 1934	73 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,25
Id. 5 % 1936	91,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,85

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 maggio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . . Lit. 624,89
1 dollaro canadese . . . . . » 632,40

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1.749,60

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

N. 108

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 maggio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,90	632 —
» Firenze	624,90	635 —
» Genova	624,90	633 —
» Milano	624,89	632,75
» Napoli	624,80	630,75
» Palermo	—	—
» Roma	624,87	633,50
» Torino	624,93	637,25
» Trieste	624,90	—
» Venezia	624,90	632,10

Media dei titoli del 12 maggio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,825
Id. 3,50 % 1902	65 —
Id. 3 % lordo	66,35
Id. 5 % 1935	95,70
Redimibile 3,50 % 1934	73,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,475
Id. 5 % 1936	91,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,15

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 12 maggio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . . Lit. 624,88
1 dollaro canadese . . . . . » 633,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1.749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma, è vacante la cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2173)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Ascoli Piceno in data 27 gennaio 1950, n. 21467, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:

Di Giacomo dott. Michele, vice prefetto.

Componenti:

Lampani dott. Vincenzo, veterinario provinciale;
Caporale prof. Giuseppe, docente in malattie infettive del bestiame;
Vaccari prof. Italo, docente in clinica medica veterinaria;
Ciaramellari dott. Giacomo, veterinario condotto.

Segretario:

Izzo dott. Piero.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 aprile 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1970)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Napoli, Benevento e Cosenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visti i decreti 31 dicembre 1948, n. 616, del Prefetto di Napoli, 5 giugno 1948, n. 12998 e 6 settembre 1948, n. 21050, del Prefetto di Benevento e 27 dicembre 1948 del Prefetto di Cosenza, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli ed esami per i posti di ufficiale sanitario vacanti nelle rispettive Provincie;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi sopraindicati per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Napoli, Benevento e Cosenza è costituita come appresso:

Presidente:

Nicio dott. Giuliano, vice prefetto ispettore di Napoli.

Componenti:

Mazzeo prof. Mario, docente d'igiene, direttore dell'Istituto d'igiene presso l'Università di Napoli;
Bossa prof. Guido, docente di clinica e patologia medica presso l'Università di Napoli;
Sica dott. Mario, medico provinciale di Napoli;
Orsi prof. Giovanni, ufficiale sanitario di Napoli.

Segretario:

Sessa dott. Emanuele, vice segretario della Prefettura di Napoli.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 30 aprile 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2104)

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nei comuni di Roma e Venezia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 9, 32 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti i decreti n. 100.030 del 6 aprile 1951 e n. 100.030/IP del 22 giugno 1951 del Prefetto di Roma ed il decreto n. 3526 del 7 febbraio 1951 del Prefetto di Venezia, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli per il posto di ufficiale sanitario dei comuni di Roma e Venezia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli per il conferimento del posto di ufficiale sanitario dei comuni di Roma e Venezia è costituita come appresso:

Presidente:

S. E. Biancorosso dott. Rodolfo, prefetto, segretario generale.

Componenti:

Puntoni prof. Vittorio, docente d'igiene, direttore dell'Istituto d'igiene di Roma;
Condorelli prof. Luigi, docente di clinica medica e patologia medica, direttore dell'Istituto di patologia medica di Roma;
Scala dott. Antonio, vice prefetto;
Canaperia dott. prof. Giovanni Alberto, ispettore generale medico;
Consoli dott. Nicolò, ispettore generale medico;
Ragazzi prof. Carlo Alberto, ufficiale sanitario del comune di Milano.

Segretario:

D'Anneo dott. Antonino, primo segretario dell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Roma presso questo Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 23 aprile 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2027)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Istituzione di un corso allievi ufficiali per la nomina di trenta sottotenenti di complemento del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un corso allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato. Il numero dei posti per gli allievi di detto corso è fissato in trenta.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero, ovvero, se già incorporati nell'Aeronautica militare, non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva;

b) siano in possesso di laurea in giurisprudenza, di laurea in scienze economiche e commerciali o di titolo di studio equipollente e riconosciuto tale dal Ministero della pubblica istruzione;

c) risultino di buona condotta morale e civile;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla, nè alla data del presente decreto siano stati già incorporati in altra Forza armata.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica — Direzione generale del personale militare — Sezione autonoma concorsi e scuole — Roma, entro il 15 giugno 1952, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

La domanda dovrà contenere l'indirizzo esatto dell'aspirante, il quale è tenuto a dare immediata comunicazione di ogni eventuale cambiamento di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta da bollo e debitamente legalizzati o vidimati:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) diploma originale di laurea o copia notarile di esso, oppure certificato di laurea vistato dal rettore dell'Università, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione con il relativo diploma originale. Nel documento dovrà figurare il punto di laurea conseguito;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

4) certificato di buona condotta rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

5) certificato del Casellario giudiziale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

6) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

7) documento matricolare militare.

I giovani che non sono stati arruolati dai consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato.

Coloro invece che hanno già subito la visita medica di leva, dovranno presentare copia del foglio matricolare, rilasciata dal distretto militare competente.

Il documento di cui al presente capoverso dovrà essere rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

8) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della graduatoria di cui all'art. 6.

Gli iscritti alla leva di mare dovranno allegare inoltre una dichiarazione di nulla osta all'arruolamento in aeronautica, rilasciata dalle competenti autorità della marina.

Art. 4.

Indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque momento, il Ministero si riserva la facoltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso, senza addurne i motivi, coloro ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con «lettera foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza diritto al rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Contro l'esito della visita medica non è ammesso appello.

Art. 6.

Qualora il numero degli aspiranti ritenuti ammissibili superi quello stabilito dall'art. 1, l'ammissione al corso verrà secondo graduatoria determinata dal voto di laurea al quale saranno aggiunti da uno a dieci punti per ogni altro titolo ritenuto attinente ed utile alle mansioni che gli aspiranti saranno chiamati a disimpegnare. Apposita Commissione ministeriale provvederà alla formazione della graduatoria.

Art. 7.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione, assumeranno in ogni caso la ferma di mesi diciotto con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi sei e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che per qualunque motivo non frequentino almeno un terzo delle lezioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, su proposta del Comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso in qualunque momento, quegli allievi, che, per deficienti qualità militari o per altri motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi che al termine del corso avranno superato gli esami saranno, se giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, nominati sottotenenti di complemento del Corpo di commissariato, ruolo commissariato.

Gli allievi che non abbiano superati gli esami in prima sessione saranno ammessi ad una seconda sessione ordinaria dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio presso le sedi e con le mansioni che il Ministero riterrà di stabilire.

Allo stesso esperimento di tre mesi di servizio di cui al capoverso precedente saranno sottoposti quegli allievi che, pur avendo superati gli esami in prima sessione, non siano stati a suo tempo giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale per sopravvenuti motivi disciplinari.

Gli allievi che per motivi di salute, o per accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami in una delle sessioni ordinarie, saranno ammessi, nei sessanta giorni dalla chiusura della relativa sessione, ad una sessione straordinaria, limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Secondo i risultati ottenuti, gli allievi saranno intercalati nella graduatoria di merito delle corrispondenti sessioni ordinarie.

Gli allievi dimessi dal corso, o che non abbiano superati gli esami, o comunque non giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, ultimeranno il restante servizio di leva in qualità di avieri di governo, perdendo la qualifica di allievi ufficiali di complemento.

Le nomine ad ufficiale saranno effettuate con anzianità relativa corrispondente al posto conseguito nella rispettiva graduatoria di ciascuna sessione ordinaria di esame.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 8.

I militari in servizio di leva nell'Aeronautica militare che aspirano ad essere ammessi al corso e siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2, dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti di cui ai nn. 1), 2), 5) e 7) del predetto art. 3.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere diciotto mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono il grado di aviere scelto e di 1° aviere dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciare al grado in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

I Comandi di reparto presso i quali i militari si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo essi acquistino titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito della domanda.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo; il tempo trascorso in qualità di allievi ufficiali non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 20 marzo 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti addì 5 aprile 1952
Registro Difesa-Aeronautica n. 14, foglio n. 261. — RAPISARDA

(2005)

Istituzione di un corso allievi ufficiali per la nomina di sessanta sottotenenti di complemento del Corpo sanitario aeronautico - ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive modifiche;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un corso allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento del Corpo sanitario aeronautico ruolo ufficiali medici. Il numero dei posti per gli allievi di detto corso è fissato in sessanta.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero, ovvero, se già incorporati nell'Aeronautica militare non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva;

b) siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia;

c) risultino di buona condotta morale e civile;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla, nè alla data del presente decreto siano già stati incorporati in altra Forza armata.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole Roma - entro il 15 agosto 1952, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

La domanda dovrà contenere l'indirizzo esatto dell'aspirante, il quale è tenuto a dare immediata comunicazione di ogni eventuale cambiamento di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta da bollo e debitamente legalizzati o vidimati:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) diploma originale di laurea o copia notarile di esso oppure certificato di laurea vistato dal rettore dell'Università, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione con il relativo diploma originale. Nel documento dovrà figurare il punto di laurea conseguito;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

4) certificato di buona condotta rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

5) certificato del casellario giudiziale rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando;

6) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) documento matricolare militare.

I giovani che non sono stati arruolati dai Consigli di leva, per non avere ancora subito la visita medica di leva, o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato.

Coloro invece che hanno già subito la visita medica di leva, dovranno presentare copia del foglio matricolare, rilasciata in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

8) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della graduatoria di cui all'art. 6.

Gli iscritti alla leva di mare dovranno allegare inoltre una dichiarazione di nulla osta all'arruolamento in aeronautica, rilasciata dalle competenti autorità della marina.

Art. 4.

Indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque momento, il Ministero si riserva la facoltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso senza addurne i motivi, coloro ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza diritto a rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Contro l'esito della visita medica non è ammesso appello.

Art. 6.

Qualora il numero degli aspiranti ritenuti ammissibili superi quello stabilito dall'art. 1 l'ammissione al corso avverrà secondo una graduatoria determinata dal voto di laurea al quale saranno aggiunti da uno a dieci punti per ogni altro titolo ritenuto attinente ed utile alle mansioni che gli aspiranti saranno chiamati a disimpegnare.

Una apposita Commissione ministeriale provvederà alla formazione della graduatoria.

Art. 7.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di mesi diciotto con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi sei e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che per qualunque motivo non frequentino almeno un terzo delle lezioni saranno dimessi dal concorso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica - su proposta del Comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienti qualità militari o per altri motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi che al termine del corso avranno superato gli esami saranno, se giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, nominati sottotenenti di complemento del Corpo sanitario aeronautico ruolo ufficiali medici.

Gli allievi che non abbiano superati gli esami in prima sessione saranno ammessi ad una seconda sessione ordinaria dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio presso le sedi e con le mansioni che il Ministero riterrà di stabilire.

Allo stesso esperimento di tre mesi di servizio di cui al capoverso precedente, saranno sottoposti quegli allievi che pur avendo superato gli esami in prima sessione, non siano stati, a suo tempo dichiarati idonei a rivestire il grado di ufficiale per sopravvenuti motivi disciplinari.

Gli allievi che per motivi di salute, o per accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami in una delle sessioni ordinarie, saranno ammessi, nei sessanta giorni dalla chiusura della relativa sessione, ad una sessione straordinaria, limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Secondo i risultati ottenuti, gli allievi saranno intercalati nella graduatoria di merito delle corrispondenti sessioni ordinarie.

Gli allievi dimessi dal corso, o che non abbiano superati gli esami o comunque non giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, ultimeranno il restante servizio di leva in qualità di avieri di governo, perdendo la qualifica di allievi ufficiali di complemento.

Le nomine ad ufficiale saranno effettuate con anzianità relativa corrispondente al posto conseguito nella rispettiva graduatoria di ciascuna sessione ordinaria di esame.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Roma, addì 20 marzo 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1952
Registro Difesa-Aeronautica n. 14, foglio n. 264. — RAPISARDA

(2006)

Istituzione di un corso allievi ufficiali per la nomina di novanta sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848,
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un Corso allievi ufficiali per la nomina di novanta sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici suddivisi come segue:

n. 50 per la prima categoria (costruzioni aeronautiche ed edilizie;

n. 40 per la seconda categoria (assistenti di meteorologia).

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero, ovvero, se già incorporati nell'Aeronautica militare, non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva;

b) se aspiranti alla 1ª categoria, siano in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale, del diploma di geometra, del diploma di perito agrario, del diploma di maturità artistica, del diploma di maturità scientifica, qualora integrato da titoli comprovanti ulteriori studi effettuati nelle facoltà di ingegneria dopo compiuto il biennio propedeutico;

se aspiranti alla 2ª categoria, siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, diploma di istituto tecnico industriale o nautico;

c) risultino di buona condotta morale e civile;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla, nè, alla data del presente decreto siano già stati incorporati in altra Forza armata.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole Roma, entro il 15 giugno 1952, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

La domanda dovrà contenere l'indirizzo esatto dell'aspirante, il quale è tenuto a dare immediata comunicazione di ogni eventuale cambiamento di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta da bollo e debitamente legalizzati o vidimati:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 2. In luogo del diploma originale potrà essere presentata una copia autentica di esso, debitamente legalizzata ovvero un certificato in carta legale rilasciato dal preside dell'istituto e vistato dal provveditorato agli studi. Nel documento dovranno figurare le votazioni riportate nelle singole materie;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

4) certificato di buona condotta rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

5) certificato del casellario giudiziale rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando;

6) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) documento matricolare militare.

I giovani che sono stati arruolati dai Consigli di leva, per non avere ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato.

Coloro invece che hanno già subito la visita medica di leva, dovranno presentare copia del foglio matricolare, rilasciata dal distretto militare competente.

Il documento di cui al presente capoverso dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando;

8) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della graduatoria di cui all'art. 5.

Gli iscritti alla leva di mare dovranno allegare inoltre una dichiarazione di nulla osta all'arruolamento in aeronautica, rilasciata dalle competenti autorità della marina.

Art. 4.

Indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque momento, il Ministero si riserva la facoltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso, senza addurne i motivi, coloro ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale.

Art. 5.

Qualora il numero degli aspiranti ritenuti ammissibili superi quello stabilito dall'art. 1, l'ammissione al corso avverrà secondo una graduatoria formata per categorie.

Una apposita Commissione ministeriale prescegliera i vincitori del concorso dando la precedenza assoluta all'ammissione:

per la 1ª categoria, ai concorrenti muniti del diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

per la 2ª categoria, ai concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia aeronautica presso Enti aeronautici.

Inoltre, in relazione alle necessità di servizio, la Commissione prescegliera a suo giudizio insindacabile ed a prescindere dalla votazione conseguita dagli aspiranti negli esami di diploma e degli altri titoli eventualmente presentati, i candidati in possesso dei titoli di studio che saranno ritenuti più attinenti alle mansioni a cui gli ammessi al corso saranno destinati dopo conseguita la nomina ad ufficiale.

Fermi restando i criteri su esposti, la graduatoria degli ammessi al corso verrà determinata dalla media dei voti

riportati negli esami di diploma espressa in centesimi a cui saranno aggiunti

a) da uno a nove punti per il complesso degli altri titoli presentati dal candidato e ritenuti utili alle mansioni che gli aspiranti saranno chiamati a disimpegnare;

b) tre punti per gli orfani di guerra (cumulabili con i punti di cui alla lettera a) del presente articolo.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza diritto a rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio militare incondizionato. Contro l'esito della visita medica non è ammesso appello.

Art. 7.

Gli ammessi al concorso in virtù della presente determinazione, assumeranno, in ogni caso, la ferma di mesi diciotto con decorrenza dalla data di inizio del corso stesso.

I concorrenti saranno ammessi al corso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso avranno luogo gli esami.

Il corso avrà la durata presumibile di mesi sei, escluso il periodo degli esami, e si svolgerà presso la Scuola guerra di Firenze.

Gli allievi che, per qualunque motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, su proposta del Comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, e in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienti qualità militari o per altri motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiali.

Gli allievi che al termine del corso avranno superato gli esami saranno, se giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici.

Gli allievi che non abbiano superati gli esami in prima sessione saranno ammessi ad una seconda sessione ordinaria dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio presso le sedi e con le mansioni che il Ministero riterrà di stabilire.

Allo stesso esperimento di tre mesi di servizio di cui al capoverso precedente saranno sottoposti quegli allievi che, pur avendo superati gli esami in prima sessione, non siano stati a suo tempo, giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale per sopravvenuti motivi disciplinari.

Gli allievi che per motivi di salute, o per accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami in una delle sessioni ordinarie, saranno ammessi, nei sessanta giorni dalla chiusura della relativa sessione, ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Secondo i risultati ottenuti gli allievi saranno intercalati nella graduatoria di merito delle corrispondenti sessioni ordinarie.

Gli allievi dimessi dal corso, o che non abbiano superati gli esami, o comunque non giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, ultimeranno il restante servizio di leva in qualità di avieri di governo, perdendo la qualifica di allievi ufficiali di complemento.

Le nomine ad ufficiale saranno effettuate con anzianità relativa corrispondente al posto conseguito nella rispettiva graduatoria di ciascuna sessione ordinaria di esame.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 8.

I militari in servizio di leva nell'Aeronautica militare i quali siano in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 2 potranno essere ammessi al corso purchè non abbiano superato il 32° anno di età alla data della presente determinazione.

I suddetti militari dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro i termini ed all'indirizzo stabilito dall'art. 3, allegandovi i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5 e 7.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere diciotto mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono il grado di aviere scelto o di primo aviere dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciare al grado in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nella anzianità qualora vengano, per un qualunque motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

I Comandi di reparto presso i quali i militari si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo essi acquistino titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito della domanda.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo; il tempo trascorso in qualità di allievo ufficiale non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 20 marzo 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1952
Registro Difesa-Aeronautica n. 14, *foglio n.* 262. — RAPISARDA

(2007)

Istituzione di un corso allievi ufficiali per la nomina a venti sottotenenti di complemento del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive modifiche;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un corso allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione. Il numero dei posti per gli allievi di detto corso è fissato in 20.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero, ovvero, se già incorporati nella Aeronautica militare, non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva;

b) siano in possesso del diploma di ragioniere o di perito commerciale;

c) risultino di buona condotta morale e civile;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla, nè, alla data del presente decreto siano già stati incorporati in altra Forza armata.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica — Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole, Roma — entro il 15 giugno 1952, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

La domanda dovrà contenere l'indirizzo esatto dell'aspirante, il quale è tenuto a dare immediata comunicazione di ogni eventuale cambiamento di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta da bollo e debitamente legalizzati o vidimati:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) titolo di studio di cui alla lettera b) dell'art. 2. In luogo del diploma originale potrà essere presentata una copia autentica di esso, debitamente legalizzata ovvero un certificato in carta legale rilasciato dal preside dell'istituto e vistato

dal provveditore agli studi. Nel documento dovranno figurare le votazioni riportate nelle singole materie;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

4) certificato di buona condotta rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

5) certificato del casellario giudiziale rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando;

6) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) documento matricolare militare.

I giovani che non sono stati arruolati dai Consigli di leva, per non avere ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato.

Coloro invece che hanno già subito la visita medica di leva, dovranno presentare copia del foglio matricolare, rilasciata dal distretto militare competente.

Il documento di cui al presente capoverso dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando;

8) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della graduatoria di cui all'art. 6.

Gli iscritti alla leva di mare dovranno allegare inoltre una dichiarazione di nulla osta all'arruolamento in aeronautica, rilasciata dalle competenti autorità della marina.

Art. 4.

Indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque momento, il Ministero si riserva la facoltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso, senza addurne i motivi, coloro ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza diritto a rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Contro l'esito della visita medica non è ammesso appello.

Art. 6.

Qualora il numero degli aspiranti ritenuti ammissibili, superi quello stabilito dall'art. 1, l'ammissione al corso avverrà secondo una graduatoria determinata dalla media dei voti riportati agli esami di diploma, espressa in centesimi.

A tale media verranno aggiunti da uno a dieci punti per ogni altro titolo attinente ed utile alle mansioni che gli aspiranti saranno chiamati a disimpegnare.

Una apposita Commissione ministeriale provvederà alla formazione della graduatoria.

Art. 7.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione, assumeranno in ogni caso la ferma di mesi diciotto con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi sei e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che per qualunque motivo non frequentino almeno un terzo delle lezioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, su proposta del Comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienti qualità militari o per altri motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi che al termine del corso avranno superato gli esami saranno, se giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, nominati sottotenenti di complemento del Corpo di commissariato ruolo amministrazione.

Gli allievi che non abbiano superato gli esami in prima sessione saranno ammessi ad una seconda sessione ordinaria dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio presso le sedi e con le mansioni che il Ministero riterrà di stabilire.

Allo stesso esperimento di tre mesi di servizio di cui al capoverso precedente, saranno sottoposti quegli allievi che, pur avendo superato gli esami in prima sessione, non siano stati, a suo tempo giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale per sopravvenuti motivi disciplinari.

Gli allievi che per motivi di salute, o per accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami in una delle sessioni ordinarie, sarano ammessi, nei sessanta giorni dalla chiusura della relativa sessione, ad una sessione straordinaria, limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Secondo i risultati ottenuti, gli allievi saranno intercalati nella graduatoria di merito delle corrispondenti sessioni ordinarie.

Gli allievi dimessi dal corso, o che non abbiano superati gli esami o comunque non giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, ultimeranno il restante servizio di leva in qualità di avieri di governo, perdendo la qualifica di allievi ufficiali di complemento.

Le nomine ad ufficiale saranno effettuate con anzianità relativa corrispondente al posto conseguito nella rispettiva graduatoria di ciascuna sessione ordinaria di esame.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione; qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 8.

I militari in servizio di leva nell'Aeronautica militare che aspirano ad essere ammessi al corso e siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2, dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 7) del predetto art. 3.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere diciotto mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono il grado di aviere scelto o di 1° aviere dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunziare al grado in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

I Comandi di reparto presso i quali i militari si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo essi acquistino titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito della domanda.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo; il tempo trascorso in qualità di allievi ufficiali non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 20 marzo 1952.

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1952
Registro Difesa-Aeronautica n. 14, *foglio n.* 263. — RAPISARDA

(2008)

Istituzione di un corso allievi ufficiali per la nomina di ottanta sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive modificazioni;

Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;

Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un corso allievi ufficiali per la nomina di ottanta sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, suddivisi come segue:

Ventiquattro per la 1ª e 4ª categoria (ingegneri aeronautici e ingegneri di armamento). Il Ministero si riserva la facoltà di assegnare gli aspiranti all'una o all'altra categoria;

Venti per la 2ª categoria (ingegneri edili);

Venti per la 3ª categoria (ingegneri radioelettricisti);

Due per la 5ª categoria (ingegneri chimici);

Quattordici per la 6ª categoria (ingegneri geofisici).

In relazione alle esigenze del servizio il Ministero si riserva altresì la facoltà di assegnare alla 2ª categoria alcuni elementi risultanti idonei per la 3ª categoria (ingegneri radioelettricisti) da impiegare nei servizi elettrici che rientrano nella competenza del Servizio del demanio aeronautico.

Qualora i posti messi a concorso per una categoria non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministro si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre categorie, in aumento ai posti messi a concorso nelle categorie stesse, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze del servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero, ovvero, se già incorporati nell'Aeronautica militare, non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva;

b) siano in possesso:

1) della laurea in ingegneria od architettura, se aspiranti ad una delle prime quattro categorie;

2) della laurea in ingegneria chimica o in chimica o in chimica industriale, se aspiranti alla 5ª categoria;

3) della laurea in fisica, fisico-matematica o matematica o della sezione di magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli, se aspiranti alla 6ª categoria;

c) risultino di buona condotta morale e civile;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla, nè, alla data del presente decreto siano già stati incorporati in altra Forza armata.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica — Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi a scuole Roma — entro il 15 agosto 1952, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

Nella domanda i candidati dovranno indicare la categoria cui aspirano ed impegnarsi a volare tutte le volte che esigenze del servizio della categoria stessa lo richiedano.

La domanda dovrà inoltre contenere l'indirizzo esatto dell'aspirante, il quale è tenuto a dare immediata comunicazione di eventuale cambiamento di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti nella prescritta carta da bollo e debitamente legalizzati o vidimati:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo, oppure certificato di laurea vistato dal rettore dell'Università, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione con il relativo diploma originale; nel documento dovrà figurare il punto di laurea conseguito;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

4) certificato di buona condotta rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

5) certificato del casellario giudiziale rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando;

6) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) documento matricolare militare.

I giovani che non sono stati arruolati dai Consigli di leva, per non avere ancora subìto la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato.

Coloro invece che hanno già subìto la visita medica di leva, dovranno presentare copia del foglio matricolare, rilasciata dal distretto militare competente.

Il documento di cui al presente capoverso dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando;

8) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della graduatoria di cui all'art. 6.

Gli iscritti alla leva di mare dovranno allegare inoltre una dichiarazione di nulla osta all'arruolamento in aeronautica, rilasciata dalle competenti autorità della marina.

Art. 4.

Indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque momento, il Ministero si riserva la facoltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso, senza addurne i motivi, coloro ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza diritto a rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Contro l'esito della visita medica non è ammesso appello.

Art. 6.

Qualora il numero degli aspiranti ritenuti ammissibili — nella singola categoria — superi quello stabilito dall'art. 1, l'ammissione al corso avverrà secondo una graduatoria formata per categorie e determinata dal voto di laurea espresso in centesimi, a cui saranno aggiunti:

a) da uno a dodici punti per ogni altro titolo ritenuto attinente ed utile alle mansioni che gli aspiranti saranno chiamati a disimpegnare;

b) punti dodici per gli aspiranti che abbiano prestato alle dipendenze dell'Aeronautica militare almeno un anno di servizio tecnico, fino alla data del presente bando;

c) punti dodici per gli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato il corso di tecnica radar effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche.

Avranno però la precedenza assoluta nell'ammissione alla 1ª categoria (ingegneri aeronautici) gli aspiranti in possesso della laurea in ingegneria aeronautica. Apposita Commissione ministeriale provvederà alla formazione della graduatoria.

Art. 7.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione, assumeranno in ogni caso la ferma di mesi diciotto con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi sei e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che per qualunque motivo non frequentino almeno un terzo delle lezioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, su proposta del Comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienti qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi che al termine del corso avranno superato gli esami saranno, se giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri.

Gli allievi che non abbiano superato gli esami in prima sessione saranno ammessi ad una seconda sessione ordinaria dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio presso le sedi e con le mansioni che il Ministero riterrà di stabilire.

Allo stesso esperimento di tre mesi di servizio di cui al capoverso precedente, saranno sottoposti quegli allievi che, pur avendo superato gli esami in prima sessione, non siano stati, a suo tempo, giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale per sopravvenuti motivi disciplinari.

Gli allievi che per motivi di salute, o per accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami in una delle sessioni ordinarie, sarano ammessi, nei sessanta giorni dalla chiusura della relativa sessione, ad una sessione straordinaria, limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Secondo i risultati ottenuti, gli allievi saranno intercalati nella graduatoria di merito delle corrispondenti sessioni ordinarie.

Gli allievi dimessi dal corso, o che non abbiano superati gli esami o comunque non giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, ultimeranno il restante servizio di leva in qualità di avieri di governo, perdendo la qualifica di allievi ufficiali di complemento.

Le nomine ad ufficiale saranno effettuate con anzianità relativa corrispondente al posto conseguito nella rispettiva graduatoria di ciascuna sessione ordinaria di esame.

Il Ministero della difesa Aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione; qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 8.

I militari in servizio di leva nell'Aeronautica militare che aspirano ad essere ammessi al corso e siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2, dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 7) del predetto art. 3.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere diciotto mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono il grado di aviere scelto o di primo aviere dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunziare al grado in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

I Comandi di reparto presso i quali i militari si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo essi acquistino titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito della domanda.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo; il tempo trascorso in qualità di allievi ufficiali non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 20 marzo 1952.

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1952
Registro Difesa-Aeronautica n. 14, foglio n. 265. — RAPISARDA

(2009)

PREFETTURA DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il decreto prefettizio n. 4487 del 28 febbraio 1951, con il quale venne indetto un pubblico concorso per esami e titoli, modificato con successivi decreti n. 4487 del 7 aprile 1951 e n. 1331 del 6 marzo 1952, per il conferimento, tra l'altro, di tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1950;

Visti i verbali delle operazioni della Commissione giudicatrice del concorso, e la graduatoria di merito da essa formata, secondo l'ordine delle votazioni;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo, bandito con decreto prefettizio n. 4487 del 28 febbraio 1951:

1.	Batisti Bruno	punti 64,093
2.	Frediani Pietro	» 56,134
3.	Bacci Angelo	» 56,108
4.	Salvadori Cino	» 55,968
5.	Nenci Giorgio	» 55,863
6.	Ventura Riccardo	» 55,265
7.	Masi Carlo	» 54,179
8.	Francini Giorgio	» 53,785
9.	Francini Franco	» 51,665
10.	Spapperi Ivo	» 50,891
11.	Pasquini Vincenzo	» 50,795
12.	Urbanetti Nello	» 50,625
13.	Plini Piero	» 50,539
14.	Fabbrini Giovanni	» 50,399
15.	Danesi Alfiero	» 50,098
16.	Ponticelli Dionisio	» 48,665
17.	Cristini Armando	» 48,287
18.	Pagnozzi Umberto	» 47,273
19.	Raspini Luigi	» 46,534
20.	Sacchetti Enrico	» 44,034
21.	Sertori Corrado	» 43,894
22.	Cinelli Oreste	» 43,814
23.	Prosciutti Antonio	» 40,837
24.	Taddei Vinicio	» 40,366
25.	Arcidiacono Bruno	» 38,614
26.	Cornioli Mario	» 38,233
27.	Catalino Giuseppe	» 37,614
28.	Cannelli Paolo	» 35,383

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 16 aprile 1952

Il prefetto: FRANCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio odierno decreto n. 10025-San. con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei del concorso a tre posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1950, bandito con decreto prefettizio 4487 del 28 febbraio 1951;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate, comprese nel concorso in oggetto:

1) Batisti Bruno: Arezzo (6ª Tregozzano);
2) Frediani Pietro: Lucignano (prima);
3) Bacci Angelo: Caprese Michelangelo (unica).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 16 aprile 1952

Il prefetto: FRANCI

(1924)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.